

LEGGE DELLA REGIONE TOSCANA: DISCRIMINATE LE PERSONE CON DISABILITÀ NON AUTOSUFFICIENTI

La legge della Regione Toscana n. 60 del 18 ottobre 2017 “Disposizioni generali sui diritti e le politiche per le persone con disabilità” persegue le seguenti finalità: «*a) promuovere e assicurare i diritti delle persone con disabilità sulla base dei principi di egualianza, non discriminazione e inclusione sociale; b) rimuovere e prevenire le condizioni che impediscono alle persone con disabilità il raggiungimento della propria autodeterminazione; c) favorire la realizzazione del diritto al lavoro delle persone con disabilità, promuovendo interventi finalizzati all'inserimento e alla permanenza nel lavoro delle stesse; d) regolare l'attività dei soggetti pubblici e privati diretta a eliminare situazioni di rischio, di ostacolo o di impedimento alla mobilità e fruibilità generale derivanti da barriere architettoniche e sensoriale; e) assicurare il diritto all'informazione delle persone con disabilità anche mediante lo sviluppo del portale regionale della disabilità».*

Sulla base delle sopra riportate norme «*la Regione promuove la centralità della persona con disabilità attraverso il progetto di vita*» assicurando: «*a) la continuità e la coerenza con il percorso di vita, con particolare riferimento al passaggio dall'infanzia-adolescenza all'età adulta; b) lo sviluppo, il recupero e il mantenimento dell'autonomia personale; c) l'integrazione con i servizi socio-assistenziali; d) la realizzazione del massimo grado di vita indipendente, dell'inclusione nella società e dell'autodeterminazione, anche attraverso la promozione di soluzioni domiciliari o di micro comunità; e) il coinvolgimento della persona, della famiglia e degli altri attori nella programmazione degli interventi e nella scelta sul luogo di vita; f) la permanenza, ove possibile, della persona con disabilità anziana nell'ambiente o nella struttura nella quale vive».*

Sulla base dei sopra citati obiettivi, la legge 60/2017 affronta i seguenti temi: vita indipendente; durante e dopo di noi; accesso ai percorsi clinico-assistenziali; progetto riabilitativo individuale; assistenza protesica; eliminazione delle barriere architettoniche; mobilità indivi-

duale; trasporto sociale; diritto all'educazione, all'istruzione, alla formazione e al lavoro; partecipazione alle attività culturali, ludiche e allo sport; la promozione del Forum delle associazioni delle persone con disabilità; l'istituzione della Consulta regionale per la disabilità e del Centro regionale per l'accessibilità.

Parole, non diritti

I temi sopra elencati non sono mai affrontati stabilendo diritti a favore delle persone con disabilità, ma sono trattati come semplici indicazioni («*La Regione sostiene*», «*La Regione disciplina*», «*La Regione favorisce*» e più volte «*La Regione promuove*») che possono trarre in inganno coloro che non possiedono adeguate conoscenze giuridiche.

Omessi i Lea, Livelli essenziali delle attività sanitarie

È assai sconcertante che l'articolo 11 della legge in oggetto – riguardante il “durante e il dopo di noi” e cioè le norme vitali soprattutto per le persone disabili con limitata o nulla autonomia – menzioni solamente la legge 112/2015 “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare”, legge che non contiene nemmeno un articolo che possa essere posto a base delle richieste delle persone con disabilità per avere la certezza di ottenere le occorrenti prestazioni, mentre le norme dei Lea (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001, effettivamente esigibile ai sensi dell'articolo 54 della legge 289/2002 e dell'articolo 117 della Costituzione) sanciscono diritti pienamente e, se occorre, immediatamente esigibili sia “durante” che “dopo di noi” alle persone con disabilità, comprese quelle totalmente non autosufficienti che, per poter continuare a vivere, abbisognano, come stabilisce la legge 18/1980 «*di un'assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita*».

Da notare che questi nostri concittadini attua-

(continua a pag. 14)

mente ricevono dallo Stato la vergognosa (per i componenti del Parlamento e dei Governi finora succedutisi) pensione mensile (per tredici mesi) di euro 279,47, nonché la miserevole indennità di accompagnamento di euro 515,43 al mese (per 12 mesi) corrispondente a 70 centesimi di euro all'ora per le 24 ore giornaliere di indispensabile presenza di una persona (1).

Dunque, a questi nostri concittadini, i più bisognosi e indifesi, la legge 60/2017 della Regione Toscana non prevede nemmeno il

(1) Occorre tener presente che, nei casi in cui la persona non autosufficiente compie atti autolesionistici o si infortuna o subisce violenze da parte di terzi abusivamente entrati in casa, l'accuditore domiciliare, anche se si è assentato per esigenze indifferibili (ad esempio per l'acquisto delle vivande), può essere denunciato e condannato per abbandono di persona incapace.

diritto al minimo vitale, andando a braccetto con la legge nazionale n. 33/2017 “Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali” che esclude dalle prestazioni tutte le persone con disabilità, mentre considera “povere” le persone con redditi insufficienti per vivere, anche se in possesso della prima casa di qualsiasi valore economico.

È altresì preoccupante che finora, a quanto ci risulta, non vi siano state prese di posizione da parte delle organizzazioni di tutela delle persone con disabilità intellettiva con o senza autismo e limitatissima o nulla autonomia a difesa delle esigenze vitali e dei diritti di questi nostri e loro concittadini.